

COMUNE DI LENOLA

Provincia di Latina

COMUNE	
DI LENOLA	arrivato il
30 DIC. 2022	
N.	11095 di Protocollo
Cat.	Classe Fasc.

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 22 Data 30.12.2022	Parere sulla ripartizione delle risorse del fondo risorse decentrate 2022 e per progressioni economiche orizzontali.
----------------------------------	---

Il sottoscritto dott. Antonio Di Giorgio , nominato Revisore unico dell'Ente con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 17.06.2021

Premesso :

- 1) di aver ricevuto in data 29.12.2022 copia dell'Ipotesi di Contratto Integrativo Destinazione Fondo 2022, siglata in data 29.12.2022;
- 2) che con determinazione n.61 del 06.12.2022 si è proceduto alla costituzione del "Fondo delle risorse decentrate" destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo e della produttività annualità economica 2022;
- 3) che il revisore ha espresso parere favorevole sullo schema di costituzione del Fondo con parere n. 17 del 14.11.2022 ;

Visto il disposto dell'art. 239 del D.lgs. 267/2000;

Visto l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 secondo il quale le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;

Preso atto che le modalità di determinazione delle risorse decentrate sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018;

Visto l'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75 del 25.5.2017 il quale prevede testualmente quanto di seguito riportato: *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A*

decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;

Visto l'art. 40 bis del D.lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D.lgs. n. 150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3- quinquies, sesto periodo;

Vista la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo delle risorse decentrate del Comune di Lenola per il personale non dirigente anno 2022 che ammonta del suo complesso a € 87.002,40;

Preso atto che l'Ente risulta aver rispettato:

- 1) il tetto di spesa del personale con riferimento alle disposizioni di cui all'art.1 commi 557 – 557 quater e 562 della Legge 296/2006;
- 2) il pareggio di bilancio relativamente al consuntivo 2021;

Verificato che:

- 1) la relazione tecnico finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con circolare n. 25 del 19 luglio 2012 dal Ministero dell'Economia e della Finanze –Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- 2) i fondi contrattuali per l'anno 2022 sono costituiti in conformità alla normativa vigente;
- 3) la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa è stata predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

Rilevato:

- 1) che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;
- 2) che l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio

del bilancio;

3) che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con il bilancio 2022 e con l'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;

RACCOMANDA

1) di corrispondere la retribuzione di risultato al personale solo a conclusione del periodico processo di valutazione e controllo delle prestazioni e dei risultati, sia in termini generali che, soprattutto, individuali, nonché in base al livello di effettivo risultato conseguito, che non potrà prescindere da un effettivo incremento della produttività e miglioramento quali-quantitativo delle prestazioni rese dal personale e comunque nel rispetto dei principi esposti dall'art. 40 bis del D.lgs. 165/2001;

2) di dare massima trasparenza alle informazioni concernenti gli atti connessi alla contrattazione integrativa. L'Ente deve, infatti, effettuare le pubblicazioni e le trasmissioni previste dall'art. 67 comma 11 della Legge 06.08.2008 n. 133.

3) di ottemperare agli adempimenti previsti dall'art.55 del D.Lgs n.150/2009 per non incorrere nel divieto di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ai sensi del comma 7 dello stesso art.55 del D.Lgs n.150/2009;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 40 del D. Lg. 165/2001) e la loro coerenza con i vincoli del CCNL (art. 40 bis, comma 1, del D.lgs. 165/2001).

Lenola, 30.12.2022

L'Organo di Revisione

